

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
PRESSO L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO.**

CAPITOLATO SPECIALE

Sommario

<i>Parte I : SPECIFICHE TECNICHE</i>	4
Art. 1 Caratteristiche e finalità della concessione	4
Art. 2 Oneri di gestione a carico dello IOV.	4
Art. 3 Modalità di subentro e tempi di installazione	4
Art. 4 Posizionamento e rimozione del parco-distributori e del distributore d'acqua ad inizio e fine contratto	5
Art. 5 Aumento - diminuzione del numero dei distributori in corso di contratto: variazione ubicazione.....	5
Art. 6 Caratteristiche dei distributori automatici e H.A.C.C.P.....	7
Art. 7 Prodotti da erogare	8
Art. 7.1 Distributore di bevande calde:	9
Art. 7.2 Distributore di generi alimentari freschi e preconfezionati, dolci e salati e bevande fredde:.....	10
Art. 7.3 Prezzi dei prodotti	12
Art. 8 Caratteristiche dell'erogatore di acqua	13
Art. 9. Assistenza e manutenzione	14
9.1 Manutenzione preventiva	15
9.2 Manutenzione correttiva.....	15
9.3 Check list di controllo	16
Art. 10 Personale	16
Art. 11 - Requisiti per l'esercizio della concessione	19
Art. 12 - Norme igienico-sanitarie	19
12.1 Rifiuti	19
Art. 13 - Responsabilità della ditta concessionaria	19
Art. 14– Obblighi e Condizioni della concessione.....	20
<i>PARTE II: DISPOSIZIONI GENERALI</i>	23
Art. 1 Oggetto e durata del contratto.....	23
Art. 2 Soggetti dell'appalto	23
2.1 Personale utilizzato nello svolgimento del servizio	23
Art. 3 Durata contrattuale, avvio dell'esecuzione del contratto, verifiche di conformità	24
Art. 4 Periodo di Prova.....	24
Art. 5 Obblighi a carico dell'affidatario.....	25
Art. 6 Garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto.....	26
6.1 Altre Garanzie	27
Art. 7 Penali da ritardo e da inadempimento.....	28
Art. 8 Canone di concessione	30

Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari	30
Art. 10 Revisione del contratto di concessione	31
Art. 11 Subappalto e cessione del contratto – Vicende soggettive del contraente.....	31
Art. 12 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	32
Art. 13 Risoluzione e recesso della concessione	32
Art. 14 Diritti e doveri in caso di cessazione del contratto	34
Art. 15 Sospensione del servizio	34
Art. 16 Sicurezza e Rischi da interferenza	34
Art. 17 Domicilio dell’aggiudicatario e comunicazioni.....	36
Art. 18 Protocollo di legalità	36
Art. 19 Trattamento dati personali	36
Art. 20 Obblighi Di Riservatezza.....	37
Art. 21 Adempimenti preliminari alla stipula del contratto	37
Art. 22 Norme e condizioni finali	37

Parte I : SPECIFICHE TECNICHE

Art. 1 Caratteristiche e finalità della concessione

Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di alimenti, bevande calde e fredde da collocarsi in locali di proprietà o nella disponibilità dell'Istituto Oncologico Veneto presso le sedi di Padova e Schiavonia-Monselice (PD), indicati nell'Allegato A e nelle planimetrie allegate al presente capitolato (da All.1 a All.7).

Per quanto sopra, la concessione dovrà prevedere anche la fornitura e l'installazione di un erogatore di acqua affinata POU (point of use) a tariffa zero euro, che sarà gestito dal concessionario il quale dovrà farsi carico di tutti gli oneri di gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'Istituto si riserva di chiedere l'installazione di ulteriori distributori presso la sede IOV di Radioterapia di Castelfranco Veneto (TV) in fase di realizzazione.

Le norme del presente Capitolato regolamentano le specifiche tecniche inerenti il rapporto giuridico intercorrente tra l'operatore economico preposto all'installazione e alla gestione delle apparecchiature di distribuzione (d'ora in poi "Concessionario") e l'Istituto.

Si evidenzia che il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici è destinato a soddisfare un'utenza composta prevalentemente da utenti dell'Istituto e da personale dipendente.

Questo Istituto promuove azioni finalizzate - compatibilmente con le tecnologie esistenti - alla riduzione dell'utilizzo delle plastiche monouso, pertanto si terrà conto ai fini della valutazione dell'offerta delle iniziative dirette alla riduzione dello stesso come, per esempio, la messa a disposizione di erogatori d'acqua e/o la messa a disposizione di dispositivi eco-compattatori di rifiuti per lo smaltimento bicchieri monouso/palette e/o per bottiglie di plastica e lattine.

Art. 2 Oneri di gestione a carico dello IOV.

Gli oneri di gestione relativi alle utenze per l'erogazione dell'**energia elettrica** sono completamente a carico della Stazione Appaltante, che provvede al recupero dei relativi costi mediante quota forfettizzata mensile compresa nell'importo del canone.

Art. 3 Modalità di subentro e tempi di installazione

Le concessioni del servizio oggetto del presente capitolato è attualmente gestito da altro concessionario. Quest'ultimo provvederà a lasciare liberi da persone e cose i locali oggetto delle concessioni alla data di decorrenza del presente appalto provvedendo, pertanto, ad asportare le proprie macchine.

Durante il periodo transitorio il servizio dovrà essere garantito, seppure in forma eventualmente limitata in accordo con questo Istituto, senza soluzione di continuità.

Il periodo transitorio non potrà, comunque, essere superiore a trenta giorni consecutivi. Qualora venisse superato tale termine sarà applicata una penale (v.art.7 *Parte II: Disposizioni Generali*).

Nel periodo di tempo dalla stipulazione della nuova concessione alla data effettiva di avvio dell'esecutività del servizio, né il cedente né il subentrante alla concessione potranno assumere comportamenti o azioni da creare disservizi, trattandosi di esercizio di attività di beni per un Ente Pubblico Sanitario.

Art. 4 Posizionamento e rimozione del parco-distributori e del distributore d'acqua ad inizio e fine contratto

L'installazione ed il collaudo dell'intero parco distributori e del distributore d'acqua devono essere effettuati dall'impresa aggiudicataria al massimo entro 30 giorni consecutivi dalla data di stipulazione del contratto.

Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione e ritiro di tutti i distributori e apparecchiature installati e a quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima, nonché al ripristino dei locali allo stato di consegna iniziale.

Qualora alla scadenza del contratto il concessionario non rilasci liberi e sgombri gli spazi concessi l'Amministrazione provvederà direttamente addebitando i relativi oneri all'impresa inadempiente rivalendosi sulla cauzione definitiva prestata, salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Art. 5 Aumento - diminuzione del numero dei distributori in corso di contratto: variazione ubicazione

In caso di richiesta (v. art.13 *Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Parte II: Disposizioni Generali*) il concessionario, a suo totale carico ed oneri, dovrà provvedere, entro 15 giorni lavorativi consecutivi dalla richiesta, ad installare i nuovi distributori e erogatori d'acqua, o a rimuoverli, salvo concordare con il concessionario, nell'ipotesi di nuova installazione, la tipologia delle macchine, anche in base al numero presunto degli utenti fruitori. Questo Istituto si riserva la facoltà di variare l'ubicazione delle apparecchiature già fornite o delle nuove apparecchiature. Pertanto, a seconda delle sopravvenute esigenze dell'Istituto, il fornitore entro 15 giorni lavorativi consecutivi dalla richiesta, dovrà provvedere allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione temporanea o definitiva delle apparecchiature. Si precisa che la ditta aggiudicataria dovrà assicurare le variazioni di ubicazione delle apparecchiature già fornite o di nuove apparecchiature, sia all'interno delle attuali sedi o verso nuova sede IOV, senza ulteriori costi.

Qualora nel corso della durata contrattuale si renda necessario l'eventuale aumento o diminuzione del numero dei distributori, in base alle esigenze dell'Istituto, in numero non superiore a 1 unità, non si darà luogo ad alcun adeguamento del canone e pertanto la ditta aggiudicataria non potrà rivendicare alcun diritto a particolari compensi o ad indennità di sorta.

Qualora l'aumento o la diminuzione del numero dei distributori sia superiore a 1 unità, tale modifica darà luogo all'adeguamento del canone del contratto alle stesse condizioni contrattuali e di prezzo unitario offerto in sede di gara.

L'eventuale ubicazione e installazione di ulteriori distributori e erogatori d'acqua dovrà essere preventivamente definita e approvata da IOV che ne valuterà l'idonea collocazione per mezzo degli uffici competenti ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza. Individuata l'area/spazio di idonea collocazione del distributore l'Istituto, tramite l'Ufficio Tecnico IOV, individua i relativi allacci (energia elettrica/idrico). Al momento non si ritiene risultino necessari lavori di adeguamento per nuovi allacciamenti elettrici e idrici. Qualora si presentasse in futuro la necessità di effettuare tale tipologia di lavori, questi saranno eseguiti da parte della ditta affidataria, senza ulteriori costi, solo a seguito di preventivo accordo e approvazione da parte di questo Istituto.

Premesso che dovranno essere rispettate, salvo diverse indicazioni da parte di questo Istituto, le

ubicazioni delle apparecchiature indicate nelle planimetrie allegate, installando le diverse tipologie di apparecchiature in conformità alla tipologia di allacci (elettrico/idrico) già presenti, si sottolinea il divieto di posizionare le macchine, anche temporaneamente, lungo le vie di esodo previste dal piano di emergenza - evacuazione; in particolare sono da evitare, in quanto in contrasto con la vigente normativa di legge in materia di antincendio, le seguenti collocazioni:

- in prossimità delle porte di sicurezza quando diminuisca la larghezza della stessa, anche parziale, verso l'uscita;
- sui pianerottoli delle scale, diminuendo la capacità di deflusso delle persone, sia in situazioni ordinarie che in caso di emergenza;
- all'interno di spazi, locali, corridoi, scale, che costituiscano "Compartimentazione Antincendio";
- all'interno di locali già utilizzati per contenere centraline di Controllo Antincendio, Antintrusione, Gas Medicali, ecc..

Si sottolinea il divieto di posizionare le macchine, anche temporaneamente, in aree che potrebbero interferire con l'attività sanitaria e, in generale, le attività di tutti i dipendenti sanitari e amministrativi.

Per ogni distributore, all'atto del suo posizionamento, l'impresa fornitrice deve rilasciare copia del Collaudo/Certificazione.

Eventuali nuovi distributori installati su richiesta devono avere le medesime caratteristiche descritte all'art. 6 o migliorative che dovranno comunque essere preventivamente accordate da questo Istituto.

Entro 15 giorni consecutivi alla stipula del contratto, il concessionario dovrà fornire a questo Istituto l'elenco dettagliato degli apparecchi da installare, la tipologia dei prodotti erogati, marca, modello e anno di produzione. Lo stesso deve essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate.

Per ogni apparecchiatura installata dovrà inoltre essere resa disponibile, per eventuali fini ispettivi, la documentazione che attesti l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati.

Al momento dell'affidamento del servizio, il fornitore dovrà fornire indicazioni sul/sui magazzino/i di riferimento all'interno dei quali vengono conservati i prodotti erogati.

Resta salva la facoltà dell'Istituto di richiedere, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, l'elenco aggiornato del parco distributori installati.

Questo Istituto rimane sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali furti, danneggiamenti, incendi o altre cause provocati dai distributori e dal loro utilizzo. E' altresì esonerata da responsabilità per i furti, danni e guasti arrecati da terzi o per fatto imputabile alla Ditta Concessionaria ed al suo personale.

A tal fine la Ditta Concessionaria dovrà essere dotata di idonea assicurazione il cui accertamento avverrà da parte dell'Istituto prima della sottoscrizione contrattuale.

Il concessionario è tenuto altresì alla protezione delle pavimentazioni e delle altre finiture durante le operazioni di scarico, montaggio ed installazione, adottando tutte le cautele che si rendessero necessarie a evitare eventuali possibili danni.

Fiscalizzazione "Vending Machines": la ditta concessionaria provvederà, in ottemperanza al D.Lgs. n.127/15 per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ad apporre un

QRCODE in modo visibile su ogni distributore automatico installato.

Art. 6 Caratteristiche dei distributori automatici e H.A.C.C.P.

I distributori automatici potranno essere singoli o combinati e dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge e rispettare altresì la norma CEI EN – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita.

Le macchine distributrici e le attrezzature utilizzate per la manutenzione devono essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e del D.Lgs. n. 17/2010 (direttiva macchine) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi. Di ogni apparecchiatura dovrà essere fornita ai sensi del D.Lgs. n. 17/2010 la dichiarazione di conformità della macchina.

Tutti i distributori automatici devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980 - Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283 - e successive modificazioni - o normative nazionali e comunitarie - in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Le apparecchiature dovranno rispettare la norma CEI EN 606635 “Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita” ed essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

In ogni caso, il concessionario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, sia italiane sia europee, in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate, anche laddove non espressamente specificato.

L'impianto refrigerante dei distributori deve essere privo di CFC.

I fluidi frigoriferi utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale.

Eventuali distributori di gelati, se presenti, dovranno garantire una temperatura costante di -20°. Non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla “Direttiva macchine” D. Lgs n. 17 del 27/01/2010.

I distributori automatici dovranno avere inoltre le seguenti caratteristiche:

- essere conformi ai requisiti dettati dalle normative vigenti in materia di igiene e al metodo HACCP;
- avere dimensioni adeguate agli spazi messi a disposizione dall'Ente;
- dovranno essere muniti di dispositivo salvavita;
- ove non sia previsto allaccio idrico e qualora non siano stati accordati lavori di adeguamento, i distributori dovranno essere dotati di serbatoio autonomo d'acqua che dovrà essere preferibilmente costituito da un boccione monouso recante un'etichetta dettagliata descrittiva delle caratteristiche dell'acqua e del fornitore di provenienza. Diversamente, qualora le apparecchiature proposte presentassero un distributore installato all'interno della macchina, questo dovrà essere periodicamente igienizzato nel corso delle manutenzioni (almeno una volta a settimana) in conformità a tutte le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza e dovrà essere fornita dettagliata descrizione dell'origine dell' acqua utilizzata per il riempimento del serbatoio che dovrà essere contenuta in boccioni monouso sigillati recanti etichetta con

descrizione delle caratteristiche del prodotto, della provenienza e del fornitore;

- dovranno rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 congiuntamente a quanto previsto dalla norma CEI EN 60335-1:1998 (sicurezza degli apparecchi elettrici ad uso domestico e similare).
- essere nuovi, non ricondizionati e di ultima generazione (non anteriori al 2022) del tipo “**energy saving**” e conformi alla normativa CE la cui dichiarazione di conformità dovrà essere resa disponibile prima dell’installazione al Dec;
- rispettare le norme specifiche per i distributori commerciali e gli apparecchi automatici per la vendita;
- permettere l’utilizzo sia della pulsantiera di selezione dei prodotti, sia del vano inserimento monete che del vano prelievo del prodotto, ai diversamente abili;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- essere predisposti per l’accettazione dei tagli di moneta metallica fino a cinque centesimi di euro (€ 0,05) ed erogare il resto, nonché segnalare chiaramente l’eventuale assenza di moneta per il resto o l’indisponibilità del prodotto;
- essere corredati del dispositivo rendi-resto ed in grado di ricevere anche cartamoneta con un limite massimo di € 10,00;
- essere predisposti per il funzionamento a chiave/card magnetica ricaricabile uguale per tutti i distributori e funzionanti con sistema unico da distribuire ai fruitori su richiesta. In caso di versamento della cauzione non superiore a Euro 5,00 per la consegna della chiave, il concessionario rilascerà all’utente apposita ricevuta. Tale cauzione verrà resa al momento della restituzione della chiave.
- essere predisposti per l’utilizzo anche con sistemi di pagamento cashless (carta di credito, app, ecc.).
- garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, H24 per tutta la durata della concessione;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- riportare il numero della targhetta identificativa dell’apparecchiatura, nominativo, ragione sociale della ditta concessionaria, recapiti telefonici e fax, referente della ditta per reclami, segnalazioni, di guasto, mancata erogazione, merce o resto esauriti. La Ditta è tenuta altresì ad indicare sui distributori o in prossimità degli stessi le indicazioni da seguire per l’ottenimento del rimborso in caso di mancata erogazione del prodotto o del resto.
- essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti e sul prezzo di vendita per singolo prodotto.
- nel caso di distribuzione **per bevande calde**, consentire la regolazione dello zucchero, erogare automaticamente un adeguato numero di bicchierini e palettine senza costi aggiuntivi;

E’ fatto espresso divieto alla Ditta di installare distributori in eccedenza a quelli richiesti o in luoghi diversi da quelli indicati.

Ogni modifica dovrà essere autorizzata dal DEC.

Art. 7 Prodotti da erogare

L’impresa concessionaria dovrà garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi. I prodotti utilizzati, sia alimentari sia non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura (conforme al Reg. CE 1169/2011) e tracciabilità.

Il concessionario sarà tenuto a modificare la qualità dei prodotti messi in vendita qualora, a insindacabile giudizio del DEC, la qualità degli stessi non fosse ritenuta soddisfacente.

Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.

Il concessionario rimane l'unico responsabile della buona qualità dei prodotti e per eventuali sofisticazioni o avarie degli stessi.

Sono ammesse le seguenti tipologie di prodotti:

Art. 7.1 Distributore di bevande calde:

- Acqua calda (cl. 0,35 – 0,45)
- Caffè espresso (cl. 0,35 – 0,45)
- Caffè macchiato (cl. 0,35 – 0,45 + latte 0,25 – 0,35)
- Caffè lungo (cl. 0,45 – 0,55)
- Caffè decaffeinato (cl. 0,35 – 0,55)
- Caffè decaffeinato macchiato (cl. 0,35 – 0,45 + latte 0,25 – 0,35)
- Caffè ginseng (cl. 0,35 – 0,55)
- Caffè ginseng macchiato (cl. 0,35 – 0,55+ latte 0,25 – 0,35)
- Caffè d'orzo (cl. 0,40 – 0,70)
- Caffè d'orzo macchiato (cl. 0,40 – 0,70 + latte 0,25 – 0,35)
- Tè (cl. 0,95 – 1,05)
- Cappuccino (cl. 0,35 – 0,55 + latte 0,55 – 0,65)
- Cappuccino decaffeinato (cl. 0,35 – 0,55 + latte 0,55 – 0,65)
- Cioccolata (cl. 0,85 – 0,95)
- Latte (cl. 0,85 – 0,95)

In particolare il caffè dovrà essere di prima qualità, miscela bar.

Nei distributori di caffè a doppia campana, una delle due miscele di caffè è biologica o proveniente da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad una iniziativa multistakeholder iniziative quali il Fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade Organization (WFTO) o equivalenti o certificata DTP 114. Dal primo di gennaio 2025 tutti i granulati solubili, incluse le preparazioni per le bevande a base di tè e a base di cacao, hanno un contenuto massimo di zuccheri di 6 grammi per 100 ml. di prodotto (o altro edulcorante con equivalente potere dolcificante per 100 ml).

Per tutti i distributori di bevande calde installati a seguito dell'esecuzione del contratto, si chiede di produrre, trasmettendole al DEC, le schede dei prodotti utilizzati.

Tutte le bevande calde per i distributori automatici devono essere erogate, in bicchieri realizzati in materiale compostabile ai sensi della Direttiva Comunitaria EN13432 (in cartoncino accoppiato in PLA, in polpa di cellulosa o in cartone Mater-Bi) e con palette in legno per mescolare le bevande.

All'inizio del servizio, il concessionario è tenuto a fornire a questo Istituto la certificazione che il materiale utilizzato per i bicchieri e le palette sia “biodegradabile e compostabile” secondo la norma UNI EN 13432.

Art. 7.2 Distributore di generi alimentari freschi e preconfezionati, dolci e salati e bevande fredde:

- Prodotti da forno e snack in monoporzioni, salati o dolci, di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici. Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza, la ditta produttrice, nonché rispettare la normativa di legge in vigore;
- Prodotti da forno e snack senza glutine, in monoporzioni, salati e non salati, dolci, di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici. Tali prodotti dovranno essere contrassegnati con il marchio SPIGA BARRATA. Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza, la ditta produttrice, nonché rispettare la normativa in vigore;
- Panini, insalate, piatti pronti, tramezzini, pizzette, yogurt, frutta fresca (tipo spicchi di mele o carotine baby), frutta secca ecc. Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza, provenienza e la ditta produttrice, nonché rispettare la normativa in vigore;
- acqua minerale (naturale e gassata) da 500 ml in PET a perdere;
- Bevande analcoliche, bibite, succhi, ecc. in contenitori plastic free (lattine, tetrapak, ecc.) quali:
 - Succhi di frutta in tetrapak 200 ml (di qualsiasi tipologia o gusto particolare)
 - Succhi di frutta in PET 250 ml ad es. Yoga, Santal, Valfrutta (di qualsiasi tipologia o gusto particolare)
 - The freddo (limone, pesca, verde) ad es. San Benedetto, Nestea, Twinings (bottiglie da 500 ml)
 - Bibite gassate quali ad es. Coca Cola (standard e zero), aranciata (Fanta, San Pellegrino, Oransoda, Lemonsoda), Chinotto (San Pellegrino), Schweppes (classico, limone, pompelmo), lattine/PET da 330 ml

I prodotti in vendita dovranno essere di prima qualità e preferibilmente promuovere uno stile di vita sano (es. prodotti di filiera corta, prodotti biologici, senza zuccheri aggiunti, succhi al 100% di frutta senza zuccheri aggiunti ecc.).

Tutti i prodotti dei **distributori di generi alimentari freschi e preconfezionati, dolci e salati e bevande fredde devono** essere forniti in conformità a quanto previsto dall'art. 2.2.2. del D.M. 6 novembre 2023 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili”.

Le caratteristiche merceologiche (marca, composizione, modalità di conservazione e scadenza) dei prodotti dovranno essere indicate sulla confezione. Il concessionario si impegna a sostituire i prodotti confezionati **almeno 10 (dieci) giorni solari antecedenti la scadenza** del “**termine minimo di conservazione del prodotto/da consumarsi preferibilmente entro il**”.

L'Amministrazione si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche sopra indicate o minime di legge. In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere **sostituiti entro 24 ore** dalla segnalazione, a spese della ditta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

Le bevande fredde in PET, tetrapack e lattine, come anche gli snack freschi, devono essere conservate a temperatura da 0° a + 4°

L'erogazione di eventuali ulteriori prodotti deve essere preventivamente autorizzata da parte di questo Istituto.

Si precisa inoltre che:

- le bevande e gli alimenti erogati dai distributori devono essere di ottima qualità, con preferenza per prodotti:
 - con caratteristiche igienico- sanitarie migliorative,
 - di provenienza nazionale,
 - DOP e IGP
 - agricoltura biologica (conformemente al Regolamento CEE n.91/2092 e successive modifiche e integrazioni)
 - equo e solidali;
 - di primarie marche, di odore e sapore gradevoli, esenti da Organismi Geneticamente Modificati e sostanze indesiderate (Legge Regione Veneto n.6 del 01/03/2002), conformi alle disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria;
- sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa;
- tra le bibite proposte deve essere considerata la possibilità di scegliere bevande “zero zuccheri”;
- le bevande e gli alimenti erogati devono essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare notifica sanitaria;
- le bevande, con esclusione di quelle calde, devono essere distribuite nei contenitori originali della casa produttrice;
- tra le bevande proposte non dovranno essere presenti bibite rientranti nella categoria “energy drink”;
- il rifornimento dei distributori deve essere costante, conforme alle esigenze e consumi degli utenti e tale che ogni giorno siano disponibili tutti i prodotti erogati.
- che tutti i prodotti (bevande e alimenti) forniti dai distributori non dovranno essere a contenuto alcolico.
- per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori l'impresa aggiudicataria potrà proporre l'erogazione di ulteriori prodotti in aggiunta a quelli indicati in offerta, previa autorizzazione del DEC.

Ulteriori Caratteristiche dei prodotti:

All'interno dei distributori automatici devono essere inseriti i prodotti con le seguenti caratteristiche:

- tra i prodotti offerti, deve essere assicurata anche l'offerta di prodotti a contenuto energetico inferiore/uguale alle 150 kcal per singola porzione;
- la frutta essiccata /disidratata non dovrà contenere conservanti e/o olio di palma, ma dovrà essere al naturale, non salata e/o addizionata di conservanti e aromi;
- Prodotti per una fascia specifica di persone ad esempio prodotti privi di glutine e per diabetici;
- Cereali integrali o alimenti che li contengono in percentuale superiore al 50%;
- Prodotti a basso contenuto di sale: apporto non superiore a 0,3 g /100g;
- Prodotti con un apporto totale di lipidi inferiore a gr.9 per porzione;
- Prodotti senza grassi saturi e grassi trans. In particolare i prodotti offerti dovranno presentare esclusivamente grassi aggiunti di tipo evo o olio monoseme di arachide, mais o girasole;
- Prodotti freschi e trasformati a base di ortofrutta ad es. macedonia di frutta fresca a pezzi, mele fresche a fette, verdura in pinzimonio, polpa di frutta al 100% senza zucchero, yogurt da bere alla frutta (con contenuto di zuccheri semplici inferiore a 12g/100 g per quelli alla frutta e di 6g/100g per quelli bianchi).

Art. 7.3 Prezzi dei prodotti

I prezzi di vendita dei prodotti distribuiti devono essere esposti in modo chiaro e visibile all'utenza e devono essere identici, per tipologia di prodotto, in tutti i distributori installati.

I prezzi dei prodotti sono quelli determinati dall'offerta economica.

Entro 15 giorni dalla stipula del contratto, il Concessionario deve predisporre, in accordo con l'Ente, il listino ufficiale della concessione, nel quale devono essere elencati i prodotti formalmente ammessi alla distribuzione presso le sedi dell'Ente e i relativi prezzi unitari.

Le parti concorderanno le procedure per dare massima diffusione e pubblicità al listino presso le sedi e gli utenti.

Per quanto riguarda i **distributori automatici**, il gestore si obbliga a determinare il prezzo dei prodotti posti in vendita a mezzo distributori automatici **applicando al pubblico prezzi (IVA inclusa)** in linea con i prezzi del mercato di riferimento: tali prezzi devono, considerarsi liberi, **ad eccezione dei seguenti generi per il quale il Gestore si obbliga a praticare i prezzi non superiori a quelli di seguito indicati:**

- caffè espresso € 0,60
- caffè macchiato € 0,60
- acqua (50 cl liscia e/o gassata) € 0,60

Per i prodotti di seguito indicati potrà essere applicata ai dipendenti dell'Istituto una scontistica:

- acqua calda
- caffè lungo
- caffè decaffeinato
- caffè decaffeinato macchiato
- caffè Ginseng

- caffè Ginseng macchiato
- caffè d'orzo
- caffè d'orzo macchiato
- The al limone
- cappuccino
- cappuccino + cioccolato
- cioccolata
- latte

I prezzi dei prodotti distribuiti potranno essere aggiornati annualmente, a partire dalla seconda annualità contrattuale, sulla base di un'istruttoria da parte del RUP circa l'aumento dei prezzi di mercato dei prodotti in oggetto. In considerazione della necessità di utilizzare prezzi arrotondati ai 10 centesimi per la modalità di vendita a moneta, si stabilisce che l'arrotondamento avverrà per difetto o per eccesso a seconda che la variazione sia inferiore o meno a 5 centesimi.

L'applicazione dei nuovi prezzi sarà in ogni caso subordinata all'autorizzazione da parte dell'Istituto, previa valutazione di congruità della richiesta.

I prezzi in moneta dovranno essere esposti sui distributori in modo da consentire una facile lettura.

Art. 8 Caratteristiche dell'erogatore di acqua

È richiesta l'installazione di un erogatore nuovo di fabbrica o equivalenti al nuovo (mai utilizzati), comunque prodotto non prima di 48 mesi dalla data dell'offerta, con le seguenti caratteristiche:

- presa diretta dalla rete idrica e predisposizione per l'allacciamento alla rete di scarico esterno;
- capacità di erogazione minima di 90lt/h (40 lt/h in continuo) di acqua naturale a temperatura ambiente e refrigerata, depurata e sanificata, con adeguati sistemi di filtraggio a carboni attivi conforme allo standard NSF 42-2017 e più stadi di igienizzazione con raggi UV, che evitino contaminazioni;
- ugelli di erogazione in acciaio inox AISI 316 dotati di sistema debatterizzante con lampada UV battericida;
- funzionamento mediante allacciamento alla presa elettrica a norma CE;
- la temperatura dell'acqua erogata deve essere compresa tra 5° e 12° gradi;
- sistema di raffreddamento con circuito d'acqua in rame puro al 99% e gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra (CFC free) non
- infiammabili;
- valvola antiallagamento;
- trattamento di protezione delle superfici esterne e interne per eliminazione/mitigazione rischi contaminazione batterica;
- superfici esterne degli apparecchi erogatori in materiale igienico facilmente lavabile;
- regolazione quantità acqua erogata;
- conta litri linea acqua;
- altezza del piano di appoggio del contenitore (bicchiere/tazza/borraccia) tale da rendere comode e agevoli le operazioni di prelievo dell'acqua per l'utente finale, in particolare tali da poter essere utilizzati dagli utenti con disabilità;
- muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'UE (es. IMQ);

- rispettare le norme CEI 61-233 riferimento europeo EN 60335-2-75 (Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita);
- riportare il numero identificativo, il nominativo, la ragione sociale del Concessionario e recapito telefonico per eventuali segnalazioni di guasto.

Il Concessionario dovrà consegnare, per ogni erogatore, una dichiarazione di conformità rilasciata dalla Ditta costruttrice, unitamente alle schede tecniche ed energetiche.

Devono inoltre essere garantiti n. 3 interventi annuali di audit igienico-sanitario e analisi microbiologica dell'acqua erogata e dei dispositivi di filtraggio e sanificazione, affidati ad un laboratorio accreditato UNI EN ISO/IEC 17025, approvato dall'Ente relativamente ai quali il concessionario dovrà inviare rapportini di intervento al RUP/DEC. L'Ente si riserva di effettuare controlli autonomi mediante laboratori di strutture pubbliche e/o private.

Qualora i consumi di acqua trattata fossero comunque superiori agli standard di manutenzione, è responsabilità del Concessionario attivare interventi aggiuntivi, tali da garantire gli standard qualitativi e igienico sanitari dell'acqua erogata.

Art. 9. Assistenza e manutenzione

La Ditta deve garantire a proprie spese la realizzazione del programma di manutenzione finalizzato ai fini del puntuale e continuativo funzionamento dei distributori e dell'erogatore d'acqua e a ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti.

Entro 30 giorni dalla decorrenza contrattuale e, successivamente, a cadenza annuale, il Concessionario trasmette al responsabile dell'esecuzione del contratto il calendario delle specifiche attività di manutenzione e pulizia programmate sulle apparecchiature installate e gestite nell'ambito del servizio (ad esempio, le operazioni di pulizia delle serpentine dei condensatori; il settaggio delle temperature; la sostituzione dei filtri delle apparecchiature microfiltranti etc.), coerente con le indicazioni fornite nei manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante.

Le operazioni di pulizia devono essere opportunamente concordate tenendo conto delle esigenze correlate al numero di utenti. I manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante sono trasmessi unitamente alla comunicazione della prima programmazione delle attività di manutenzione. In un registro sono annotate e descritte le operazioni di manutenzione e pulizia eseguite che deve essere esibito su richiesta del responsabile dell'esecuzione del contratto o di altro responsabile indicato dalla stazione appaltante, al fine di monitorare l'effettiva esecuzione delle attività manutentive e di pulizia nelle giornate indicate nel programma, su base campionaria.

Le attività manutentive dell'apparecchiatura distributrice di acqua di rete trattata, microfiltrata), vengono eseguite anche tenendo conto del Piano di sicurezza per gli impianti di trattamento dell'acqua al punto d'uso specifico, che deve essere elaborato tenendo conto della linea guida di pari oggetto, redatta per conto delle principali Associazioni di categoria settoriali² e del Manuale di corretta prassi igienica per la Distribuzione di acqua Affinata, Refrigerata e/o Gasata da Unità Distributive automatiche aperte al pubblico (MCDA), redatto da AQUA ITALIA e UTILITALIA, validato dall'ISS e dal Ministero della Salute. Per la manutenzione dei distributori automatici si fa riferimento al Manuale di corretta prassi igienica per la distribuzione automatica di alimenti e bevande di CONFIDA, edizione 2018 validato dal Ministero della Salute sulla base del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

A maggiore tutela del servizio verso i consumatori, il gestore si dota di certificazione "TQS Vending". Le bevande fredde erogate tramite distributori automatici allacciati alla rete idrica sono sottoposte ad analisi batteriologiche almeno a cadenza semestrale a carico del concessionario. L'acqua trattata è

sottoposta alle analisi previste nel citato Manuale di corretta prassi igienica, a cadenza almeno annuale. I risultati di tali analisi sono inviati al direttore dell'esecuzione del contratto e resi disponibili all'utenza. In una apposita segnaletica è riportata la data delle manutenzioni effettuate. Entro trenta giorni dalla decorrenza contrattuale è altresì inviato al direttore dell'esecuzione del contratto un "Piano per la riduzione dei consumi energetici", che indichi, sulla base della rilevazione delle pratiche di consumo degli utenti e delle tipologie di prodotti presenti in ciascun distributore, le modalità operative da impostare (ad esempio la modalità stand-by tenendo conto delle fasce reali di utilizzo delle macchine, le temperature specifiche per categoria alimentari) in ciascun distributore al fine di garantire contestualmente la riduzione dei consumi energetici e le adeguate condizioni igienico sanitarie dei prodotti ivi contenuti. Il gestore applica le misure previste dal piano.

9.1 Manutenzione preventiva

Comprende le attività volte a mantenere i distributori automatici in efficiente stato di funzionamento, ossia revisione generale, controllo e messa a punto, eventuali riparazioni o sostituzioni delle parti usurate o che presentino malfunzionamenti. Gli interventi di manutenzione preventiva debbono essere eseguiti periodicamente, con frequenza minima trimestrale, su tutti i distributori installati e l'erogatore d'acqua.

9.2 Manutenzione correttiva

Comprende le attività volte a ripristinare la normale funzionalità dei distributori e dell'erogatore d'acqua, ossia la risoluzione di guasti o disfunzioni mediante riparazioni o sostituzioni dei distributori ovvero dei loro componenti. La Ditta deve intervenire e ripristinare la piena funzionalità del distributore e dell'erogatore d'acqua entro il termine massimo di 24 ore dalla chiamata o entro l'eventuale minor termine offerto in sede di gara escludendo i giorni festivi e le domeniche. Qualora il guasto non sia riparabile in loco ovvero comporti un fermo macchina superiore alle 72 ore, la Ditta deve provvedere alla sostituzione del distributore e dell'erogatore d'acqua con altro di eguali o superiori caratteristiche tecniche entro e non oltre il termine di 48 ore dalla chiamata iniziale o comunque entro l'eventuale minor termine offerto in sede di gara.

Deve in ogni modo essere garantita la continuità del servizio, senza interruzione alcuna, per tutta la durata contrattuale.

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale specializzato, in possesso di competenze tecniche adeguate alle attività da svolgere.

I distributori e l'erogatore d'acqua che nonostante gli interventi di manutenzione presentassero frequenti fermi o disfunzioni dovranno essere sostituiti dalla Ditta entro cinque giorni lavorativi (esclusi quindi i festivi e le domeniche) dalla richiesta trasmessa da questo Istituto.

I distributori e l'erogatore d'acqua devono essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento.

Il servizio di assistenza e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei distributori installati e dell'erogatore d'acqua e i relativi oneri sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore con tempestività e comunque non oltre le 24 ore dalla segnalazione.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario deve apporre sul **distributore e sull'erogatore d'acqua apposita etichetta contenente tutti i recapiti (telefonici/mail) del servizio di assistenza.**

Per ogni intervento di manutenzione straordinaria, conseguente a guasti e/o manomissioni, è inteso che la sicurezza elettrica dell'apparecchiatura debba essere ripristinata da parte del concessionario tramite un tecnico abilitato.

9.3 Check list di controllo

In prossimità di ogni batteria di distributori di bevande calde, bibite/snack, il concessionario è tenuto all'apposizione di una check list cartacea, liberamente ispezionabile da parte di questo Istituto, al cui interno, per ogni apparecchiatura, ciascun operatore addetto ha l'obbligo di trascrivere la data e l'oggetto di ogni intervento, secondo le seguenti specifiche:

- rifornimento;
- pulizia;
- manutenzione su segnalazione;
- prelievo monete;
- altre informazioni utili al controllo.

Il mancato rispetto di questa disposizione comporterà l'applicazione di una penale di cui all'art. 7 Parte II del Capitolato.

Art. 10 Personale

Per lo svolgimento del servizio l'impresa affidataria deve impiegare esclusivamente personale abilitato, qualificato, munito delle necessarie autorizzazioni, idoneo a svolgere le proprie funzioni e per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, previdenziali, assistenziali, antinfortunistiche, fornitura DPI, ed in regola con quanto previsto dalle eventuali norme specifiche di settore vigenti, assumendone i relativi oneri.

E' fatta salva la facoltà di questo Istituto di richiedere alla impresa affidataria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti sopracitati, ivi comprese le probatorie dei versamenti contributivi.

Il/i nominativo/i del/i lavoratore/i impiegato/i dal concessionario in tali mansioni deve/devono essere comunicato/i al DEC prima dell'avvio del servizio, assieme alle qualifiche possedute e alla documentazione comprovante l'esperienza dello/degli stesso/i nella manutenzione di distributori (in caso di prestazioni effettuate a favore di committenti pubblici, il concessionario dovrà comunicare gli estremi dei contratti suddetti, ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 445/2000 così come modificato dall'art. 15 comma 1 lett. c) della L. 183/2011). Nel caso di modifica del personale impiegato in tali mansioni durante l'esecuzione del contratto, la società concessionaria è tenuta a comunicare tempestivamente a questo Istituto i nominativi e il curriculum dei nuovi lavoratori, secondo le modalità di cui sopra. Questo Istituto si riserva di controllare la veridicità delle informazioni rese dalla società e di richiedere in ogni momento durante l'esecuzione del contratto, tramite comunicazione via e-mail o PEC, eventuali ulteriori informazioni. La società è tenuta a rispondere a tali richieste di chiarimenti a mezzo PEC/e-mail entro 10 giorni.

Detto personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. Il personale che effettua il

rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980 - Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283 - e successive modificazioni – e, in generale, alle indicazioni contenute in normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande. Il personale utilizzato dal concessionario deve inoltre essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del D.P.R. . n. 327 del 26 marzo 1980.

Il personale addetto al servizio dovrà prontamente e correttamente adoperarsi per garantire la regolare somministrazione dei generi di ristoro presso tutte le strutture interessate dalla concessione.

Il rifornimento dei distributori dovrà avvenire con cadenza adeguata ai consumi in modo da scongiurare l'interruzione del servizio per mancanza di generi di ristoro, secondo gli orari e le modalità stabilite con questo Istituto.

Ove venissero rilevate situazioni difformi dalle direttive impartite e/o comportamenti negligenti da parte del personale impiegato, lo IOV potrà richiedere a carico del concessionario l'adozione di idonee misure correttive, nonché valutare l'applicazione delle relative penali.

Il concessionario dovrà rispettare, nell'interesse dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, nonché di disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, il concessionario si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Il concessionario dovrà, quindi, ottemperare alle norme relative alla prevenzione infortuni dotando il personale di strumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione all'attività svolta; dovrà, inoltre, adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Lo IOV è esonerato da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni contrattuali e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa qui richiamata.

La impresa affidataria riconosce che questo Istituto risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la impresa stessa ed il proprio personale dipendente.

Le parti danno atto ed accettano che nessun rapporto di lavoro o di incarico viene ad instaurarsi tra questo Istituto ed il personale addetto all'espletamento del servizio.

Nel caso in cui nel servizio vengano impiegati operatori stranieri, il concessionario è tenuto all'ottemperanza di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di immigrazione. Gli operatori stranieri dovranno essere in grado di parlare, comprendere, leggere e scrivere in lingua italiana in modo fluente.

L'organico dovrà essere costituito in numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio in ogni periodo dell'anno.

L'impresa ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenze l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

L' Impresa dovrà dotare tutti i propri dipendenti, incaricati di effettuare i rifornimenti dei prodotti e gli interventi manutentivi dei distributori, di una targhetta di riconoscimento in applicazione dell'art. 26 comma 8 del D.lgs 81/2008.

All'interno delle sedi IOV ove sono presenti i distributori, deve accedere il solo personale dell'affidatario incaricato al rifornimento e manutenzione dei distributori, previa comunicazione a al

DEC dell'elenco dei nominativi degli incaricati, comunque muniti di apposito cartellino identificativo con precisa indicazione della ragione sociale, del numero di matricola e di ogni ulteriore informazione utile all'esatta identificazione.

Lo IOV potrà richiedere l'allontanamento di quel personale che non si sia attenuto alle indicazioni contenute nel presente Capitolato nonché la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

In particolare, l'impresa aggiudicataria deve curare che il proprio personale:

- sia qualificato ed esperto nello svolgimento delle proprie mansioni;
- tenga un comportamento corretto anche nei confronti dell'utenza;
- vesta ordinatamente, in maniera appropriata e pulita;
- abbia a disposizione un documento di identità personale;
- sia provvisto di targhetta di riconoscimento a norma del dell'art. 26 comma 8 del D.lgs 81/2008;
- essere munito, se necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mantenga un comportamento consono all'ambiente in cui opera evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività sanitarie o amministrative;
- segnali subito al DEC ed al proprio responsabile le anomalie che dovesse rilevare durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da terzi diversi dalla ditta o dal DEC;
- non prenda visione di documenti di questo Istituto mantenendo la più assoluta riservatezza in merito all'organizzazione e andamento di questo Istituto di cui abbia avuto eventualmente notizia durante l'espletamento del servizio;
- si astenga dall'intervenire su apparecchiature, materiale sanitario, medicinali e su quant'altro di proprietà dell'Istituto;
- consegna immediatamente i beni eventualmente smarriti e rinvenuti nell'espletamento del servizio, qualunque sia il loro valore e stato, al proprio diretto responsabile che, sua volta, dovrà consegnarli al DEC;
- rispetti il divieto di fumare e tutti i divieti dettati dalla normativa vigente e dal regolamento di questo Istituto.

L'impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

L'interruzione ingiustificata del servizio sarà qualificata come possibile causa di risoluzione contrattuale.

L'impresa è comunque responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

È da considerarsi riservata e non può costituire oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, ogni informazione relativa all'Istituto ed alle sue attività di cui la Ditta Concessionaria ed i suoi dipendenti siano venuti a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

La ditta e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti a osservare il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Oncologico Veneto, approvato dalla stazione appaltante reperibile ai seguenti link: <https://www.ioveneto.it/istituzionale/servizi-al-personale/regolamenti-aziendali/> e <https://www.ioveneto.it/trasparenza/atti-general/>.

Art. 11 - Requisiti per l'esercizio della concessione

La Ditta Concessionaria, per l'attività di somministrazione, vendita al dettaglio e distribuzione automatica di alimenti e bevande analcoliche, deve essere in possesso delle notifiche, segnalazioni, comunicazioni, autorizzazioni e licenze, previste dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e dai regolamenti del Comune ove è ubicata l'attività.

A tale fine la Ditta Concessionaria, anche prima dell'inizio della gestione, dovrà esibire all'Istituto, le relative notifiche, segnalazioni, comunicazioni, autorizzazioni e licenze rilasciate dalle Autorità competenti.

Il concessionario alla data di inizio del servizio dovrà consegnare a DEC la copia del proprio manuale H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti) redatto ai sensi del D. Lgs. 155/97 e ss. mm. e ii..

La Ditta Concessionaria deve aver notificato il SUAP del Comune ogni stabilimento/esercizio posto sotto il proprio controllo che esegua una o più fasi della catena alimentare compreso il commercio al dettaglio di alimenti tramite distributori automatici.

La notifica di un'attività alimentare soggetta alla registrazione ai sensi dell'art. 6 del Reg CE 852/2004, ricade nell'istituto giuridico della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) come prevista altresì dalla legge n. 241/1990.

Durante la vigenza della concessione il venir meno di uno dei requisiti di cui sopra ovvero il sorgere di qualsivoglia impedimento normativo produrrà automaticamente la risoluzione del contratto di concessione.

Art. 12 - Norme igienico-sanitarie

Il Concessionario deve garantire, un adeguato Piano di igiene e pulizia e, quindi, provvedere alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfezione degli spazi e dei distributori oggetto del presente Capitolo Speciale, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e secondo il sistema HACCP. Nel caso di mancata osservanza di norme igieniche e delle disposizioni impartite dall'Istituto la concessione potrà essere revocata con risoluzione immediata del contratto.

Dovrà essere garantita l'effettuazione di almeno 1 (uno) intervento settimanale di pulizia ed igienizzazione, salvo diverse esigenze verificatesi nel corso dell'operatività e tempestivamente comunicate via e-mail o PEC all'appaltatore da parte del DEC.

In quest'ultimo caso, il concessionario dovrà intervenire entro le successive ventiquattro ore solari salvo festivi.

12.1 Rifiuti

La Ditta Concessionaria ha l'obbligo di uniformarsi alle modalità di gestione dei rifiuti (es: raccolta differenziata, procedure e/o disposizioni interne) dell'Istituto e alla normativa vigente.

Art. 13 - Responsabilità della ditta concessionaria

La Ditta Concessionaria è responsabile del comportamento del personale che la coadiuva ed è altresì responsabile del possesso, da parte dei propri collaboratori, di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti leggi di pubblica sicurezza e sanitarie.

La Ditta Concessionaria è inoltre responsabile, direttamente ed esclusivamente, di ogni danno a persone e/o a cose che possa derivare dall'espletamento delle prestazioni oggetto della presente concessione ad essa imputabili od ai suoi dipendenti e/o collaboratori e dei quali fossero chiamate a rispondere questo Istituto che fin da ora si intende esonerata da qualsiasi pretesa.

La Ditta Concessionaria è altresì responsabile per qualsiasi danno a persone e/o a cose, compresi i danni a dipendenti e collaboratori, che si verificassero all'interno del locale adibito allo svolgimento dell'attività prevista in concessione e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Istituto che si intende sin da ora sollevata da qualsiasi pretesa.

Art. 14– Obblighi e Condizioni della concessione

Il concessionario dovrà:

- essere in possesso dei requisiti normativi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici;
- l'installazione delle macchine distributrici e dell'erogatore d'acqua dovrà essere eseguita a regola d'arte, secondo le norme vigenti previo accordo con DEC.

Il concessionario dovrà inoltre:

- assicurare la rigorosa ed inappuntabile pulizia e sanificazione interna ed esterna delle apparecchiature, tale da garantire un'ottimale condizione igienica e sanitaria delle stesse e dei prodotti ivi contenuti ed evitare contestazioni da parte dei consumatori;
- provvedere al mantenimento in efficienza delle apparecchiature anche in riferimento all'erogazione del "resto";
- provvedere al rimborso tempestivo della somma spesa dall'utilizzatore, in caso di mancata erogazione del prodotto a causa di malfunzionamento dell'apparecchiatura;
- provvedere alla consegna delle "chiavette ricaricabili" richieste, concordando il giorno e l'ora della consegna con il DEC;
- provvedere agli interventi di manutenzione, pulizia e rifornimento extra, entro il termine di 24 ore dal momento della segnalazione. Ad ogni distributore dovrà essere associato il nome ed il numero di telefono di un operatore referente al quale l'Amministrazione potrà rivolgersi in caso di bisogno.

Il concessionario, in base alla verifica sull'andamento dei consumi, potrà presentare allo IOV soluzioni alternative maggiormente in linea con le esigenze dei servizi presso i quali vengono installati i distributori. In tal caso, questo Istituto si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di adottare o meno le proposte di variazione alla tipologia di distributori installati eventualmente presentate dal Concessionario. Qualora venga installata una tipologia di distributore diversa da quelle riportate all'art.6 Parte I: Specifiche tecniche, il canone di concessione sarà determinato in proporzione al valore offerto in sede di gara per il distributore più simile.

Al fine del monitoraggio del servizio, il concessionario si impegna a trasmettere all'Ente a mezzo PEC, con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti alimentari. Il rendiconto dovrà evidenziare per ciascun distributore automatico:

- Tipologia e Modello della macchina
- Ubicazione (servizio – sede edificio)
- Data di installazione
- Numero di erogazioni effettuate per ciascuna tipologia di bevanda / alimento.

Eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione

dell'energia elettrica e/o sbalzi di tensione, non potranno per nessuna ragione essere addebitati all'Istituto. L'Ente non è responsabile dei danni eventualmente causati alle attrezzature del Concessionario che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi e nessun rimborso potrà essere richiesto. Inoltre il Concessionario risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di pulizia e di Igiene nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatisi derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione. Il personale, addetto al rifornimento dei distributori, dovrà essere munito, se previsto dalla normativa, di idoneo documento rilasciato dall'autorità sanitaria e in regola con quanto espressamente previsto dalle norme sanitarie in materia, anche in ossequio all'art. 34 del D.P.R. 26.03.1980 n. 327. Durante lo svolgimento dei servizi di rifornimento, pulizia e manutenzione il personale del Concessionario dovrà indossare il cartellino di riconoscimento riportante la denominazione della Ditta ed il nominativo del dipendente, corredato da fotografia e riportante la qualifica. È fatto divieto al personale occupato dal Concessionario di girovagare all'interno delle aree degli edifici sedi della prestazione.

Sono a carico del concessionario, tutti gli oneri e rischi dovuti alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Istituto assumendosene ogni relativa alea.

Il Concessionario si impegna espressamente a:

- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l'esecuzione del contratto secondo quanto specificato nel presente capitolato e negli atti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate al DEC;
- non opporre qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relativa alla prestazione dei servizi;
- manlevare e tenere indenne questo Istituto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
- osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero successivamente essere emanate.

L'Istituto si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e nel Disciplinare. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Ai sensi dell'art. 2.2.6 del D.M. 6 novembre 2023 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro

e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili” e s.mi., il concessionario è tenuto a:

- fornire indicazioni per l’utenza sui materiali con cui sono realizzati gli imballaggi, nonché i mescolatori e le posate per il consumo dei prodotti presenti nel distributore, per consentire un corretto conferimento nel contenitore di destinazione;
- rendere evidente ai consumatori le caratteristiche dei prodotti destinati ai soggetti con diverse fattispecie di restrizioni dietetiche;
- rendere riconoscibili da parte del consumatore i prodotti biologici, così come quelli provenienti dal commercio equo e solidale, anche, ad esempio, collocandoli in spazi dedicati segnalati nel distributore;
- in caso di servizio reso con macchine collegate alla rete idrica per l’erogazione di bevande, e/o acqua trattata: rendere disponibile direttamente sugli erogatori (per esempio, con l’apposizione di infografiche con QR code o cartellino di manutenzione) le informazioni relative alla qualità dell’acqua e alla frequenza e risultati delle analisi effettuate come descritto al criterio 2.2.5 “Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei consumi energetici”;
- esporre le informazioni relative ai prodotti con minor contenuto di zucchero, sodio, grassi anche all’esterno dell’apparecchiatura, per facilitare la corretta selezione degli alimenti più appropriati per l’utenza.

I contenuti, modalità e tipologie della comunicazione dovranno essere condivisi e concordati con direttore dell’esecuzione del contratto

PARTE II: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e durata del contratto

Il presente affidamento ha ad oggetto concessione del servizio di erogazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici e di un erogatore d'acqua a favore dei dipendenti e dell'utenza dello IOV.

I distributori automatici e l'erogatore d'acqua devono essere forniti ed installati a regola d'arte a cura e spese del gestore.

Sono a carico della Stazione Appaltante le opere e le spese per i lavori necessari per l'allacciamento alla rete elettrica/idrica preventivamente concordati ed autorizzati dall'Ufficio Tecnico IOV.

Art. 2 Soggetti dell'appalto

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è la dott.ssa Maria Zanandrea, Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dal DEC che sarà nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 114 del Codice, prima dell'avvio del contratto.

Prima dell'avvio del contratto, l'Aggiudicatario si impegna a comunicare per iscritto all'Istituto il nominativo e il recapito telefonico del proprio Referente/Coordinatore delle prestazioni contrattuali che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi e che dovrà essere sempre reperibile.

L'Aggiudicatario dovrà produrre, prima dell'avvio delle prestazioni, una scheda aziendale riportante:

- i nominativi ed i recapiti telefonici dei titolari dell'azienda;
- il nominativo ed il recapito telefonico del referente tecnico operativo dell'azienda;
- i nominativi dei dipendenti da impiegarsi nelle prestazioni connesse al presente appalto, da aggiornare in caso di variazioni.

-

2.1 Personale utilizzato nello svolgimento del servizio

E' fatto obbligo al personale addetto al servizio di indossare sempre idonea tenuta di lavoro, fornita a cura e spese del Concessionario, di portare ben visibile una tessera di riconoscimento contenente l'indicazione delle generalità della Società, il nominativo e la foto del dipendente, al fine di un'agevole identificazione da parte dell'utenza e di mantenere un comportamento irreprensibile e consono alla funzione svolta.

Gli operatori che verranno preposti all'erogazione del servizio dovranno attenersi alle norme previste dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Oncologico Veneto, approvato dalla stazione appaltante con deliberazione del Direttore Generale n. 447 del 16/05/2024 e reperibile ai seguenti link <https://www.ioveneto.it/istituzionale/servizi-al-personale/regolamenti-aziendali/> e <https://www.ioveneto.it/trasparenza/atti-general/>, osservando le disposizioni relative all'accesso ai locali dell'Istituto, indicate nel Protocollo IOV che sarà trasmesso alla ditta alla stipula del contratto. Qualunque comportamento o errore rilevato durante l'attività verrà segnalato al DEC per le opportune ed eventuali misure da adottare.

L'Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del servizio;

pertanto il Concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori sopraccitati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza

Art. 3 Durata contrattuale, avvio dell'esecuzione del contratto, verifiche di conformità

La concessione avrà la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di verbale di installazione e messa in funzionamento dei distributori e dell'erogatore d'acqua, con opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi alle stesse condizioni contrattuali o migliorative.

Il rinnovo potrà essere disposto previo accertamento di:

- assenza di contestazioni sulla regolare esecuzione del contratto;
- assenza di mutamenti nell'organizzazione interna dell'Istituto.

Il contratto sarà soggetto a verifica di conformità, tesa a certificare che l'oggetto dello stesso in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

All'avvio del contratto il DEC redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore contenente tutte le necessarie istruzioni per l'espletamento del servizio: la descrizione degli aspetti di coordinamento, organizzazione e modalità di intervento.

Il DEC sarà responsabile anche delle successive periodiche verifiche di conformità eseguite in corso di esecuzione, anche a campione.

A questo Istituto spetta, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'impresa possa nulla eccepire, il compito di effettuare anche giornalmente, ispezioni e controlli relativamente ai distributori, ai prodotti erogati e in generale al regolare svolgimento del servizio compresa la facoltà di far eseguire analisi sui prodotti forniti. Le spese sostenute per gli accertamenti risultati sfavorevoli all'impresa, comprese quelle relative ad eventuali analisi effettuate, saranno poste a carico della stessa.

I predetti controlli potranno pertanto riguardare:

- le condizioni igieniche dei distributori e dell'erogatore d'acqua, previa apertura degli stessi;
- la mancanza dei prodotti, la qualità e le date di scadenza;
- le modalità di svolgimento del servizio, compreso il regolare ed efficiente rifornimento dei distributori;
- il rispetto di tutte le norme previste dal presente capitolato e dalla normativa di legge vigente in materia.

L'Istituto potrà far effettuare controlli qualitativi e quantitativi, con ricorso anche ad analisi presso i Servizi competenti in materia di Igiene Alimenti e Nutrizione delle Aziende, senza che la ditta concessionaria possa rifiutarsi, pena la rescissione del contratto.

Qualora il risultato di tali analisi dovesse avere esito negativo l'impresa dovrà sospendere immediatamente l'erogazione dei prodotti e dovrà accollarsi il costo di tutte le spese sostenute dall'Istituto, salvo il diritto al risarcimento per l'eventuale maggiore danno subito e sarà causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 4 Periodo di Prova

L'Istituto confermerà l'affidamento della concessione dopo un periodo di prova di 180 giorni, naturali e consecutivi, dalla data del verbale di avvio del servizio. L'affidamento definitivo rimane, pertanto, subordinato alla condizione sospensiva dell'esito positivo della prova.

Nel caso in cui, durante tale periodo di prova, il servizio di che trattasi non fosse conforme a quanto richiesto, l'Istituto, a propria assoluta discrezione, potrà dar corso alla risoluzione del contratto.

Art. 5 Obblighi a carico dell'affidatario

Oltre quanto previsto nella *Parte I: Specifiche Tecniche* l'Appaltatore è tenuto a:

- eseguire l'appalto nei termini e con le modalità previsti nell'offerta presentata, garantendone lo svolgimento con la diligenza richiesta dalla natura del Contratto;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore;
- manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante:

- nonché alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- di ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
- di ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in casi di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare di sua iniziativa i servizi né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini dell'Istituto.

In caso di infortunio e/o malattia e/o assenza a qualsiasi titolo del personale impiegato, l'Appaltatore deve comunque assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi nel rispetto dei livelli di servizio

concordati.

L'Appaltatore si impegna:

- ad attenersi alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento pubblico reperibile ai seguenti link <https://www.ioveneto.it/istituzionale/servizi-al-personale/regolamenti-aziendali/> e <https://www.ioveneto.it/trasparenza/atti-general/>;

- mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

E' a carico della Ditta aggiudicataria la richiesta di permessi e/o licenze necessari allo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Tutte le operazioni di verifica e controllo prima e durante gli interventi sono a carico della ditta affidataria del servizio.

Art. 6 Garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023. Per fruire dei benefici di cui al presente capoverso, l'operatore economico autocertifica, in sede di offerta, il possesso del relativo requisito.

La garanzia definitiva dovrà essere intestata a Istituto Oncologico Veneto, via Gattamelata, 64, 35128 Padova e dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Committente.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa. Pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della stazione appaltante per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La cauzione è vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione sarà trattenuta dalla stazione appaltante.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

6.1 Altre Garanzie

L'Istituto è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Società fornitrice nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

Il Concessionario risponderà altresì per i danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali fossero chiamato a rispondere l'Istituto, che fin d'ora si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa.

L'Istituto non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti, alle attrezzature ed alle macchine distributrici del Concessionario che possano derivare da comportamenti di terzi estranei all'Istituto.

Il Concessionario è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Istituto che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione. Il Concessionario, in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'accertamento dei danni verso cose sarà effettuato da questo Istituto alla presenza di un responsabile del concessionario. Qualora il concessionario, pur convocato, non partecipi all'accertamento, questo Istituto provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiscono titolo sufficiente alla richiesta del risarcimento del danno. Qualora il Concessionario non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno a cose nei termini fissati dalla lettera di notifica con la richiesta del risarcimento, questo Istituto è fin da ora autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo

sul deposito cauzionale con l'obbligo dell'immediato reintegro o con addebito sull'importo del canone annuale dovuto

Il Concessionario, per i fini predetti, è tenuta a fornire ai fini della stipula del contratto copia autentica di apposite idonee polizze assicurative stipulate "ad hoc", valide per tutta la durata del contratto, a copertura di ogni rischio relativo a:

- responsabilità civile verso terzi (intendendosi per terzi anche l'Istituto, i propri dipendenti e collaboratori o qualunque altro utente che si trovi nei locali in sua proprietà o in suo uso, per danni comunque arrecati a persone e/o cose conseguente l'espletamento del servizio prestato, con massimale unico non inferiore ad euro 5.000.000,00.
- responsabilità per danni arrecati ai fabbricati in proprietà od in uso all'Istituto, compresi i beni contenuti nei fabbricati stessi, conseguente l'espletamento del servizio prestato, con massimale unico non inferiore ad euro 10.000.000,00.

L'Istituto non risponde di eventuali furti delle macchine distributrici o di quant'altri eventi calamitosi con esse connessi che possano accadere, sia in orario di servizio che fuori servizio, sia nei reparti che nelle sedi amministrative.

La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute a questo Istituto per fatto imputabile al Concessionario.

In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che questo Istituto è esonerato da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi.

Nell'ipotesi di polizza preesistente è necessario produrre un'appendice alla stessa nella quale si preveda espressamente che la polizza copre anche le attività regolate dal presente contratto. Ogni documento relativo alla predetta polizza dovrà essere prodotto in copia a questo Istituto.

Il concessionario si impegna altresì a mantenere attiva la polizza in questione pena la risoluzione del contratto stesso.

Art. 7 Penali da ritardo e da inadempimento

L'Aggiudicatario è obbligato all'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e della integrale e perfetta erogazione dei livelli di servizio/prestazione stabiliti nel presente Capitolato.

Per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dai documenti di gara (Capitolato /Progetto tecnico/offerta tecnica), l'Istituto potrà applicare nei confronti della Società Aggiudicataria le seguenti penalità da inadempimento e/o da ritardo:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'installazione delle macchine ai sensi del presente Capitolato, verrà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00);
- b) per mancato rifornimento dei distributori, carenza di prodotti presenti o per fermi macchina per periodi superiori alle 24 ore a partire dalla segnalazione al numero riservato al servizio di assistenza del concessionario (numero esposto sui distributori per assistenza e guasti), verrà applicata una penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo;

- c) per distribuzione di prodotti difformi e/o non autorizzati da IOV, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni tipologia di prodotto difforme;
- d) per mancato rispetto dei termini di richiesta d'intervento di cui al presente Capitolato per assistenza e manutenzione, sarà applicata una penale pari a € 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo;
- e) per mancato impiego di bicchierini e palettine eco-sostenibili verrà applicata una penale di € 25,00 per ogni giorno lavorativo di inadempimento;
- f) per la mancata pulizia settimanale dei distributori sarà applicata una penale di € 100,00 per ciascuna apparecchiatura.
- g) per la presenza di prodotto scaduto o con validità oltre la quale il prodotto deve essere preferibilmente consumato saranno applicare penali rispettivamente di euro 200,00 e di euro 100,00.
- h) € 150,00 per la mancata trasmissione di ciascun rendiconto annuale ai sensi dell'art. 14, *Parte I: Specifiche tecniche* del presente Capitolato;
- i) € 500,00 per ciascun distributore con caratteristiche non corrispondenti a quanto indicato all'art.6 *Parte I: Specifiche tecniche*, qualora lo stesso non venga sostituito entro 7 (sette) giorni consecutivi dalla comunicazione della difformità rilevata;
- j) € 500,00 per ciascun erogatore d'acqua con caratteristiche non corrispondenti a quanto indicato all'art.8 *Parte I: Specifiche tecniche*, qualora lo stesso non venga sostituito entro 7 (sette) giorni consecutivi dalla comunicazione della difformità rilevata;
- k) Recesso anticipato senza giustificato motivo o giusta causa: sarà applicata una penale fino al 10% del valore della concessione.

In caso di applicazione di penali che, sommate, risultino al di sopra del 10% del valore della concessione, il contratto verrà risolto di diritto.

A seguito della valutazione della gravità dell'infrazione riscontrata e segnalata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il R.U.P. conterà per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Istituto deciderà sull'applicazione della penale e/o la risoluzione del contratto. Allo scopo, prima della stipula del contratto e comunque entro la data di avvio, la Ditta provvederà a indicare un proprio referente tecnico (Vedi art.2 Parte II).

L'Istituto, valutata l'infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte dell'appaltatore, applica le penali previste mediante escussione del deposito cauzionale. In tale ultimo caso, l'integrazione della cauzione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta dell'Istituto.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Aggiudicatario a mezzo PEC.

Oltre alle penali di cui sopra, in caso di ogni altro ritardo rispetto ad uno dei termini stabiliti nelle presenti condizioni contrattuali nonché al termine fissato dalla Stazione Appaltante per adempiere (come al precedente capoverso), all'Appaltatore potrà essere applicata, previa segnalazione in forma scritta, una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 % e l'1% dell'ammontare netto contrattuale per un periodo massimo di 30 giorni e, comunque, complessivamente non superiore al

10% dell'ammontare netto contrattuale; trascorsi i suddetti 30 giorni, ovvero superato il limite massimo del 10%, il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno nei confronti del fornitore.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento della obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

L'applicazione delle penali, indipendentemente dalla tipologia delle stesse, non solleva il fornitore dalla responsabilità civili e penali che lo stesso ha assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla negligenza, imprudenza e imperizia dello stesso Appaltatore.

Sono dovuti dall'Aggiudicatario gli ulteriori danni subiti dall'Istituto a seguito dell'inadempienza o della risoluzione del contratto.

Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Istituto, del relativo importo dalle somme dovute mediante escussione del deposito cauzionale. In tale ultimo caso, l'integrazione della cauzione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta dell'Istituto.

Resta salva la facoltà insindacabile dell'Istituto, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre Società per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico della Società Aggiudicataria.

Art. 8 Canone di concessione

Il canone di concessione e le eventuali altre spese a carico del concessionario verranno fatturati da parte della U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS entro il 15 del mese di competenza ed inviati al Concessionario a mezzo SDI (Sistema di Interscambio) con allegato il relativo avviso di pagamento PagoPA.

L'importo del canone dovrà essere comprensivo di ogni onere e spesa sostenuta dal Concessionario, compresi i costi della sicurezza.

I pagamenti delle fatture dovranno essere eseguiti dal concessionario utilizzando l'avviso di pagamento PagoPA (l'Istituto Oncologico Veneto ha attivato MY PAY, piattaforma sviluppata dalla Regione del Veneto conformemente al sistema pagoPa ed alle linee guida AGID -Agenzia per l'Italia Digitale) entro 30 gg dalla data della fattura secondo e/o comunque seguendo le modalità indicate al seguente link <https://www.ioveneto.it/trasparenza/iban-e-pagamenti-informatici/>

Il mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi 30 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di revoca della concessione. Il concessionario avrà comunque l'obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento a questo Istituto che a tal fine potrà avvalersi anche della cauzione definitiva prestata.

Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Aggiudicatario s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In sede di stipula del Contratto l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Istituto.

L'Aggiudicatario comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Istituto verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

Art. 10 Revisione del contratto di concessione

Ai sensi dell'art. 192 del Codice, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

In sede di revisione non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

Art. 11 Subappalto e cessione del contratto – Vicende soggettive del contraente

Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla normativa di riferimento e con le modalità previste all'art. 188 del Codice.

E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto d'appalto, ogni atto contrario è nullo.

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 36/2023.

Le comunicazioni devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi:

- sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 35128 Padova;
- posta certificata: protocollo.iov@pecveneto.it.

In caso di violazione di quanto disposto dal presente articolo, l'Istituto potrà risolvere di diritto il contratto (artt. 1453 e 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

Art. 12 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

La concessione può essere modificata senza una nuova procedura di gara nei casi elencati all'art. 189 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 189, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, qualora si renda necessario l'eventuale aumento o diminuzione del numero dei distributori, in base alle esigenze dell'Istituto, in numero superiore a 1 unità, tale modifica darà luogo all'adeguamento del canone del contratto alle stesse condizioni contrattuali e di prezzo unitario offerto in sede di gara.

Art. 13 Risoluzione e recesso della concessione

La risoluzione della concessione in corso è disciplinata dall'art. 190 del D.Lgs. 36/2023, oltre che negli altri casi previsti dallo stesso decreto legislativo, e dal codice civile.

L'Istituto si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente.

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicare al Contraente a mezzo di raccomandata A.R. ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi:

- qualora il concessionario non corrisponda 3 rate di canone mensile di concessione entro la scadenza stabilita dal presente capitolato;
- qualora il concessionario interrompa senza alcuna ragione il servizio per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi;
- per reiterate inosservanze delle norme di legge sulla sicurezza;
- in caso di gravi e reiterate violazioni da parte del concessionario degli obblighi previsti dal presente capitolato.

È fatto salvo quanto previsto dal vigente Protocollo di Legalità della Regione Veneto.

In particolare, in applicazione del citato protocollo di legalità, il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente:

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico

dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;

- nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale;

- mancata comunicazione tempestiva da parte dell'imprenditore all'Istituto e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, qualora nei confronti di pubblici amministratori dell'istituto che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, segnalato dal Direttore dell'esecuzione contrattuale al Responsabile del procedimento, nelle modalità e termini di cui all'art. 108 co.3 del D.Lgs. 50/2016;

- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;

- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;

- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituto;

- in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente Capitolato e dalla documentazione di Gara.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Istituto il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell'impresa inadempiente. A quest'ultima sono addebitati i minori introiti dell'Istituto rispetto a quelli previsti nel contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto avente ad oggetto attività imprenditoriali ritenute "sensibili", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011.

In caso di inadempimento totale o parziale, confermato da almeno tre richiami scritti, a mezzo PEC, dovuto a dolo o a colpa grave dell'Appaltatore, il contratto potrà essere risolto con incameramento del deposito cauzionale e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

In caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà di ricorrere alla risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 1322

del codice civile.

Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Art. 14 Diritti e doveri in caso di cessazione del contratto

Nel caso il contratto si risolvesse prima della scadenza prevista, le parti collaboreranno al fine di limitare al massimo le conseguenze negative derivanti dalla cessazione del rapporto. A tal fine:

- il concessionario dovrà fornire a questo Istituto un elenco dettagliato degli apparecchi installati, tipologia dei prodotti erogati, marca, modello e anno di produzione.
- alla data di risoluzione del rapporto, la Ditta Aggiudicataria metterà a disposizione di IOV tutto ciò che garantisca la continuità del servizio.

Art. 15 Sospensione del servizio

Il Concessionario non può sospendere l'esecuzione del servizio in seguito a decisione unilaterale, neppure nel caso in cui siano in atto controversie con l'Istituto, salvo il caso di forza maggiore.

L'Istituto si riserva la facoltà di sospendere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici nello stabile ove sono installati i distributori o gli erogatori d'acqua.

In tale evenienza, peraltro non prevista né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo di interruzione.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per il Concessionario. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza dovuta in simili circostanze. In tal caso il Concessionario dovrà darne comunicazione nel più breve tempo possibile all'Istituto affinché quest'ultimo possa adottare le opportune misure.

Salvo il caso di forza maggiore, l'eventuale sospensione delle prestazioni, per decisione unilaterale del Concessionario, costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso, l'Istituto procederà all'incameramento della garanzia "definitiva", fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 16 Sicurezza e Rischi da interferenza

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

L'Appaltatore è soggetto alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori previste nel T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'appaltatore dovrà tenere in considerazione che all'interno delle strutture dell'Istituto Oncologico Veneto sono presenti tutti i tipi di rischio (chimico, fisico, biologico) e che l'area oggetto del servizio è aperta all'utenza indiscriminata.

L'impresa aggiudicataria deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

L'affidatario deve inoltre imporre al personale il rispetto della normativa di sicurezza. L'impresa aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dei propri dipendenti D.P.I. appropriati ai rischi inerenti le attività svolte presenti nell'area di lavoro, in modo da garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'impresa dovrà comunicare al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Compete inoltre all'impresa aggiudicataria la nomina delle figure responsabili quali:

- RSPP;
- RLS;
- Addetti all'emergenza;
- Addetti antincendio;
- Addetti pronto soccorso;
- Incaricato (da parte del datore di lavoro dell'appaltatore) del coordinamento per la sicurezza.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a provvedere all'informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio e pronto soccorso.

Si dovrà dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività.

A seguito dell'analisi delle attività descritte nella documentazione di gara è stato predisposto l'allegato DUVRI preliminare.

Nel caso la ditta fornitrice rilevi la presenza di ulteriori rischi da interferenza dovrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza.

Entro 15 giorni dall'aggiudicazione l'impresa aggiudicataria dell'appalto è tenuta a trasmettere la documentazione necessaria per la stesura e la sottoscrizione del D.U.V.R.I definitivo.

Art. 17 Domicilio dell'aggiudicatario e comunicazioni

L'Aggiudicatario, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate mediante Pec (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo comunicato dalle parti.

Art. 18 Protocollo di legalità

Il Concessionario accetta incondizionatamente le clausole pattizie di cui al Patto di integrità nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 17 della l. 190/2012), reperibile al link <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita> della Regione del Veneto. La mancata accettazione del Patto di integrità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento.

Art. 19 Trattamento dati personali

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre

che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Dove ne ricorrano le condizioni IOV nominerà l'aggiudicatario responsabile del trattamento.

Art. 20 Obblighi Di Riservatezza

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.

L'impresa s'impegna altresì a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli eventualmente adottati dall'Istituto.

In casi di osservanza degli obblighi di riservatezza, questo Istituto ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo dell'impresa al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Istituto.

Art. 21 Adempimenti preliminari alla stipula del contratto

L'aggiudicatario è tenuto a fornire tempestivamente non oltre 10 giorni (dieci) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'affidamento tutta la documentazione richiesta necessaria alla stipula del contratto e le informazioni utili a tale scopo.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto, compresa in particolare l'imposta di bollo, il cui pagamento rimane pertanto a carico del Fornitore, in capo al quale grava la responsabilità dell'assolvimento di tale imposta.

Art. 22 Norme e condizioni finali

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

In particolare a quanto disposto dal D.M. 6 novembre 2023 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili" e s.m.i., pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U) n. 282 del 02/12/2023, in vigore dal 31 marzo 2024, con il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi (CAM) per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro, bar interni e vending machine.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l'Istituto e l'Aggiudicatario potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi.